



STUDIO PIZZANO

COMMERCIALISTA E REVISORE LEGALE

www.studiopizzano.it

LA NUOVA PROCEDURA DI ADESIONE AI PROCESSI VERBALI DI CONSTATAZIONE (PVC)

Posted on 15 Maggio 2024 by Sabatino Pizzano



L'Agenzia delle Entrate ha introdotto una significativa novità nel panorama fiscale italiano con l'introduzione della procedura di adesione ai Processi Verbali di Constatazione (PVC). Questa nuova opzione, disciplinata dall'articolo 5-quater del D.Lgs. 218/97, introdotto dal D.Lgs. 13/2024, rappresenta un'opportunità unica per i contribuenti di definire in modo agevolato i rilievi sollevati durante le verifiche fiscali, beneficiando di una sostanziale riduzione delle sanzioni amministrative. Questo articolo approfondisce in modo dettagliato tutti gli aspetti della procedura di adesione ai PVC, fornendo una guida completa e approfondita per consentire ai contribuenti di comprendere appieno le modalità operative, i benefici fiscali, gli ambiti di applicazione e gli aspetti procedurali correlati.

Modalità operative dell'adesione ai PVC

La procedura di adesione ai PVC si articola in diverse fasi ben definite. Una volta ricevuto il verbale di constatazione, il contribuente ha 30 giorni di tempo per comunicare la volontà di aderire integralmente ai rilievi in esso contenuti. Questa comunicazione, che può essere effettuata tramite PEC, consegna diretta o raccomandata A/R, deve essere inviata sia all'organo che ha redatto il verbale (Agenzia delle Entrate o Guardia di Finanza), sia all'organo accertatore (Agenzia delle Entrate).

Per semplificare la comunicazione, l'Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione un modello standardizzato da utilizzare, disponibile nella sezione informativa del proprio sito web. È importante sottolineare che, salvo eventuali errori manifesti che possono essere contestati, l'adesione deve essere integrale e riguardare tutti i rilievi contenuti nel PVC.

Successivamente, entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione di adesione, l'Agenzia delle Entrate provvederà a notificare l'atto di definizione dell'accertamento parziale, recependo i rilievi del PVC. A questo punto, il contribuente avrà 20 giorni di tempo per effettuare il pagamento delle somme dovute o, in alternativa, per versare la prima rata in caso di rateizzazione.

La rateizzazione è consentita per un massimo di 8 rate trimestrali se l'importo complessivo non supera i 50.000 euro, oppure per un massimo di 16 rate trimestrali se l'importo supera tale soglia. È importante sottolineare che, nel caso di adesione relativa al recupero di crediti d'imposta, il pagamento dovrà essere effettuato in un'unica soluzione e senza possibilità di compensazione.

Benefici fiscali dell'adesione ai PVC

Uno dei principali vantaggi dell'adesione ai PVC risiede nella significativa riduzione delle sanzioni amministrative. Infatti, a differenza dell'accertamento con adesione tradizionale, in cui le sanzioni vengono ridotte ad un terzo del minimo edittale, nel caso dell'adesione ai PVC, le sanzioni vengono ulteriormente ridotte ad un sesto del minimo edittale.

Questa agevolazione rappresenta un notevole risparmio per i contribuenti, consentendo loro di definire le contestazioni fiscali in modo più vantaggioso e sostenibile dal punto di vista economico.

Inoltre, per quanto riguarda i contributi previdenziali INPS dovuti dalle Gestioni Artigiani e Commercianti e dalla Gestione Separata, l'Agenzia delle Entrate ha confermato che, sebbene vadano pagati sul maggior reddito accertato, non saranno applicate sanzioni e interessi. Questa precisazione è in linea con quanto previsto dall'art. 2, comma 5, del D.Lgs. 218/97 e rappresenta un ulteriore vantaggio per i contribuenti interessati.

Ambito di applicazione dell'adesione ai PVC

L'adesione ai PVC riguarda le violazioni sostanziali, ovvero quelle relative alle dichiarazioni dei redditi, all'IVA, all'IRAP, alle ritenute, alle imposte sostitutive, all'imposta di registro, alle successioni e donazioni, alle imposte ipocatastali e al recupero di crediti

d'imposta.

Rientrano nell'ambito di applicazione anche le violazioni prodromiche, come quelle relative alla fatturazione e alla registrazione delle operazioni. Tuttavia, è importante sottolineare che l'adesione non è consentita per i rilievi relativi all'abuso del diritto, i quali seguono la procedura prevista dall'art. 10-bis della Legge 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente).

Aspetti procedurali

Dal punto di vista procedurale, la nuova procedura di adesione ai PVC prevede alcune specificità. In particolare, qualora l'Agenzia delle Entrate abbia rivestito il ruolo sia di organo verificatore che di organo accertatore, sarà sufficiente una sola comunicazione di adesione da parte del contribuente.

Inoltre, sebbene tecnicamente l'adesione si perfezioni con la notifica dell'atto di definizione dell'accertamento parziale, tale notifica rappresenta un atto automatico che segue la comunicazione di adesione del contribuente. Pertanto, una volta comunicata l'adesione, questa non può essere revocata, salvo in presenza di vizi che rendano invalida l'espressione di volontà.

Esempi pratici

- Un contribuente riceve un PVC in cui vengono contestate irregolarità nella dichiarazione dei redditi e nell'applicazione dell'IVA per un importo complessivo di 30.000 euro. Entro 30 giorni dalla ricezione del verbale, decide di aderire integralmente ai rilievi. Invia quindi la comunicazione di adesione all'Agenzia delle Entrate e all'organo che ha redatto il verbale. Nei successivi 60 giorni, riceve l'atto di definizione dell'accertamento parziale e ha 20 giorni per pagare le somme dovute, beneficiando della riduzione delle sanzioni ad un sesto del minimo edittale. Decide di optare per la rateizzazione in 8 rate trimestrali.
- Un'imprenditrice individuale riceve un PVC che evidenzia una sottostima dei redditi dichiarati e irregolarità nella gestione dei contributi previdenziali INPS. Decide di aderire ai rilievi e paga i contributi previdenziali INPS dovuti sul maggior reddito accertato, senza l'applicazione di sanzioni e interessi, grazie alla specifica agevolazione prevista per le Gestioni Artigiani e Commercianti e la Gestione Separata.
- Un'azienda operante nel settore delle costruzioni riceve un PVC in cui vengono contestate violazioni relative alla fatturazione e alla registrazione delle operazioni. Dopo aver valutato attentamente la situazione, decide di aderire ai rilievi, beneficiando della riduzione delle sanzioni ad un sesto del minimo edittale e della possibilità di rateizzare il pagamento in 16 rate trimestrali, in quanto l'importo complessivo supera i 50.000 euro.

Conclusioni

La nuova procedura di adesione ai Processi Verbali di Constatazione rappresenta un'opportunità significativa per i contribuenti di definire le contestazioni fiscali in modo agevolato e vantaggioso. Grazie alla riduzione delle sanzioni ad un sesto del minimo edittale e all'assenza di sanzioni e interessi sui contributi previdenziali INPS per alcune gestioni, i contribuenti possono beneficiare di un notevole risparmio economico e di una maggiore certezza normativa.

Tuttavia, è fondamentale seguire attentamente le modalità operative e i termini previsti, al fine di poter accedere correttamente a questa opzione. L'Agenzia delle Entrate ha fornito linee guida dettagliate per guidare i contribuenti attraverso questo percorso, garantendo una maggiore trasparenza e efficienza nel processo di definizione delle controversie fiscali.

È importante sottolineare che l'adesione ai PVC non riguarda i rilievi relativi all'abuso del diritto, i quali seguono una procedura distinta prevista dalla normativa vigente. Pertanto, i contribuenti devono valutare attentamente la natura dei rilievi contestati prima

di intraprendere questa procedura.

Nel complesso, la nuova procedura di adesione ai PVC rappresenta un passo avanti significativo verso una maggiore collaborazione e cooperazione tra l'Amministrazione finanziaria e i contribuenti, favorendo la risoluzione delle controversie in modo più rapido ed efficiente, nel rispetto dei principi di equità e trasparenza.

Domande e Risposte

D: Quali sono i termini temporali per comunicare l'adesione ai PVC?

R: Il contribuente ha 30 giorni di tempo dalla ricezione del PVC per comunicare la volontà di aderire integralmente ai rilievi in esso contenuti. La comunicazione deve essere inviata sia all'organo che ha redatto il verbale (Agenzia delle Entrate o Guardia di Finanza), sia all'organo accertatore (Agenzia delle Entrate).

D: Quali sono le modalità di pagamento delle somme dovute in caso di adesione ai PVC?

R: Il contribuente ha 20 giorni di tempo dalla ricezione dell'atto di definizione dell'accertamento parziale per effettuare il pagamento delle somme dovute o della prima rata. È possibile rateizzare il pagamento in 8 rate trimestrali se l'importo complessivo non supera i 50.000 euro, oppure in 16 rate trimestrali se l'importo supera tale soglia. Nel caso di adesione relativa al recupero di crediti d'imposta, il pagamento deve essere effettuato in un'unica soluzione e senza possibilità di compensazione.

D: Quali sono i benefici fiscali dell'adesione ai PVC per i contributi previdenziali INPS?

R: Per i contributi previdenziali INPS dovuti dalle Gestioni Artigiani e Commercianti e dalla Gestione Separata, l'Agenzia delle Entrate ha confermato che, sebbene vadano pagati sul maggior reddito accertato, non saranno applicate sanzioni e interessi, in linea con quanto previsto dall'art. 2, comma 5, del D.Lgs. 218/97.

D: È possibile aderire ai rilievi relativi all'abuso del diritto?

R: No, l'adesione ai PVC non riguarda i rilievi relativi all'abuso del diritto, i quali seguono la procedura prevista dall'art. 10-bis della Legge 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente).

D: Cosa succede se il contribuente comunica l'adesione ai PVC?

R: Una volta comunicata l'adesione, questa non può essere revocata, salvo in presenza di vizi che rendano invalida l'espressione di volontà. L'Agenzia delle Entrate procederà automaticamente a notificare l'atto di definizione dell'accertamento parziale, recependo i rilievi del PVC.

www.studiopizzano.it

© RIPRODUZIONE RISERVATA